

## ALLEGATO

Al capitolo 12 dell'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 il punto 12.4.2 è sostituito dal seguente:

«12.4.2. **Standard applicabili agli EDS**

- 12.4.2.1. Sono previsti tre standard per gli EDS. I requisiti dettagliati di tali standard sono stabiliti in una decisione separata della Commissione.
- 12.4.2.2. Tutti gli EDS devono soddisfare lo standard 1.
- 12.4.2.3. Lo standard 1 scade il 1° settembre 2012.
- 12.4.2.4. L'autorità competente può autorizzare il proseguimento dell'utilizzo degli EDS di standard 1 installati tra il 1° gennaio 2003 e il 1° settembre 2006 fino al 1° gennaio 2014 al più tardi.
- 12.4.2.5. Lo standard 2 è applicato a tutti gli EDS installati a partire dal 1° gennaio 2007, tranne in caso di contratto di installazione di EDS di standard 1 stipulato prima del 19 ottobre 2006.
- 12.4.2.6. Tutti gli EDS devono soddisfare lo standard 2 entro il 1° settembre 2012, eccetto in caso di applicazione del punto 12.4.2.4.
- 12.4.2.7. Lo standard 2 scade il 1° settembre 2020.
- 12.4.2.8. L'autorità competente può autorizzare il proseguimento dell'utilizzo degli EDS di standard 2 installati tra il 1° gennaio 2011 e il 1° settembre 2014 fino al 1° settembre 2022 al più tardi.
- 12.4.2.9. L'autorità competente che autorizzi il proseguimento dell'utilizzo degli EDS di standard 2 a partire dal 1° settembre 2020 deve informarne la Commissione.
- 12.4.2.10. Lo standard 3 è applicato a tutti gli EDS installati a partire dal 1° settembre 2014.
- 12.4.2.11. Tutti gli EDS devono soddisfare lo standard 3 entro il 1° settembre 2020, eccetto in caso di applicazione del punto 12.4.2.8.»

